

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 323)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 1958 (V. Stampato n. 424)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri

(FANFANI)

e dal Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 13 DICEMBRE 1958

**Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia
per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È concesso al comune di Gorizia un contributo di lire 26.718.750, a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1957 al 30 giugno 1958.

È altresì concesso al predetto Comune, a carico dello Stato, un contributo annuo di lire 33.750.000, quale concorso nella spesa

per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 1° luglio 1958 al 15 settembre 1962.

Art. 2.

All'onere derivante dal pagamento dei contributi di cui all'articolo 1 della presente legge, sarà provveduto con le disponibilità del bilancio relative al pagamento degli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi con il Trattato stesso.